

Milano, 01/07/2019

Egregi Signori,

con riferimento alle intese intercorse, Vi sottoponiamo la seguente proposta di patto parasociale.

Il presente patto annulla e sostituisce a tutti gli effetti ogni precedente pattuizione.

* * *

PATTO PARASOCIALE

Con questo patto parasociale (“**Patto**”) tra:

Daniele Ferrero, nato a Milano il 9 gennaio 1970, residente a Milano, via Gian Battista Bazzoni n. 8, codice fiscale FRRDNL70A09F205E (“**DF**”);

Duccio Duranti, nato ad Albenga il 9 novembre 1970, residente a Monaco, Av de l’Anno-
ciade n.17, codice fiscale DRNDCC70S09A145R (“**DD**”);

Niccolò Branca, nato a Milano il 21 ottobre 1957, residente a Milano, Via Fiori Chiari n.21
codice fiscale BRNNCL57R21Z110T (“**NB**”);

Francesco Conte, nato a Genova il 7 ottobre 1963, residente a Milano, Corso Magenta n.43,
codice fiscale CNTFNC63R07D969X (“**FC**”);

Emmanuel Osti, nato a Sansepolcro, il 1 febbraio 1965, residente a Milano, via Aurelio Saffi
n. 25, codice fiscale STOMNL65B01I155B (“**EO**”);

Marco Airoidi, nato a Milano il 23 gennaio 1960, residente a Milano, via Gaspare Rosales
n.3, codice fiscale RLDGMR60A23F205L (“**MA**”);

Roberto Marsella, nato a Taranto il 10 giugno 1964, residente a Dairago, via Da Vinci n. 14,
codice fiscale MRSRRT64H10L049K (“**RM**”);

Marco Lucchini, nato a Mantova il 25 settembre 1968, residente a Milano, via Rosolino Pilo
n.20 codice fiscale LCCMRC68P25E897T (“**ML**”);

Roberto Nicastro, nato a Trento il 9 dicembre 1964, residente a [Milano, Piazzale Salvatore
Farina n.13, codice fiscale NCSRRT64T09L378U (“**RN**”);

W8 Investments S.r.l., con sede in Reggio Emilia via Emilia all’Angelo 44/B, capitale so-
ciale euro 11.875, numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice
fiscale 02650430354, (“**W8**”)

Alessio Beverina, nato a Gorgonzola il 7 novembre 1973, residente a Milano Piazzale Ba-
racca Francesco n.4, codice fiscale BVRLSS73S07E094M (“**AB**”);

Andrea Casalini, nato a Parma il 2 maggio 1962, residente a Parma in Borgo Bruno Longhi
2, codice fiscale CSLNDR62E02G337Y (“**AC**”);

Gian Maria Mossa, nato a Milano l’8 novembre 1974, residente a Peschiera Borromeo in
Via Ottava Strada 31, codice fiscale MSSGMR74S08F205I (“**GMM**”)

Andrea Enrico Massimo Ragaini, nato a Sesto San Giovanni il 2 giugno 1966, residente a
Milano in Via Senofonte 2C, codice fiscale RGNRN66H02I690O (“**AR**”)

Marco Bernardi, nato a Velletri il 20 settembre 1975, residente a Milano in Via Uguccione

Da Pisa 4, codice fiscale BRNMRC75P20L719H (“**MaB**”)
Enzo Ruini, nato a Pontassieve il 29 marzo 1951, residente a Pontassieve in Via Di Gricigliano 43, codice fiscale RNUNZE51C29G825D (“**ER**”)
Andrea Borsari, nato a Modena il 12 agosto 1972, residente a Modena in Strada Nazionale Del Canaletto Centro 386/2, codice fiscale BRSNDR72M12F257L (“**AB**”)
Antonio Malpeli, nato a Langhirano il 24 aprile 1969, residente a Langhirano in Via Tomascichio 14 int. 3, codice fiscale MLPNTN69D24E438T (“**AM**”)
Paola Falda, nata a Milano il 23 luglio 1964, residente a Sassuolo in Viale Licinio Refice 34/B, codice fiscale FLDPLA64L63F205F (“**PF**”)
Francesco Messori, nato a Sassuolo il 21 marzo 1978, residente a Modena in Strada Martiniiana 347/02, codice fiscale MSSFNC78C21I462F (“**FM**”)
Francesco Solari, nato a Milano il 21 marzo 1948, residente a Padova in Piazza Del Castello 2 Int.8, codice fiscale SLRFNC48C21F205B (“**FS**”)
Leandro-Ernesto Borracci, nato a San Benedetto Del Tronto il 9 settembre 1979, residente a San Benedetto Del Tronto in Via Santa Croce 20/B, codice fiscale BRRLDR79P09H769F (“**LB**”)
Giampaolo Boninsegna, nato a Verona il 24 novembre 1960, residente a Calcinaia in Via Dei Girasoli 39, codice fiscale BNNGPL60S24L781X (“**GB**”)
Silvia Ferdinandi, nata a Bologna il 16 luglio 1969, residente a Bologna in Via delle Armi 11/2, codice fiscale FRDSL69L56A944G (“**SF**”)
Ruggiero Campagna, nato a Napoli il 23 aprile 1964, residente a Milano in Via Venti Settembre 24, codice fiscale CMPRGR64D23F839W (“**RC**”)
Paolo Krisna Emilio De Agrò, nato a Milano l’1 luglio 1968, residente a Milano in via Giuseppe Broggi 8, codice fiscale DGRP68L01F205B (“**PD**”)
Maurizio Bertocco, nato a Vigevano l’11 gennaio 1958, residente a Mortara in Via Parona Cassolo 728, codice fiscale BRTMRZ58A11L872L (“**MB**”)
Giovanni Ferraioli, nato a Milano il 18 maggio 1967, residente a Milano in Via Andrea Solari 47, codice fiscale FRRGNN67E18F205V (“**GF**”)

DF, DD, NB, FC, EO, MA, RM, ML, RN, W8, AB, AC, GMM, AR, MaB, ER, AB, AnM, PF, FM, FS, LB, GB, SF, RC, PD, MauB e GF sono congiuntamente di seguito definiti anche i “**Soci Investitori**”)

e

Giuber S.r.l., con sede in Bologna, Via Riva di Reno n. 61, capitale sociale euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 02967161205, (“**Giuber**”)
Massimilano Benedetti, nato a Rimini, il 23 aprile 1970, residente a Rimini, in via Giordano Bruno n. 24], codice fiscale BNDMSM70D23H294P (“**MB**”);
Andrea Moretti, nato a Sarzana (SP) il 28 dicembre 1973, residente a Casalecchio di Reno (BO) via Marzabotto 9/2, codice fiscale MRTNDR73T28I449B (“**AM**”);
Egeria Di Nallo, nata a Bardi (PR) il 30 marzo 1937, residente a Bologna in via delle Rose n.15, codice fiscale BNLGRE37C70A646Z (“**EdN**”)
Laura Crevani, nata a Voghera il 4 giugno 1982 residente a Rivanazzano Terme (PV) via Verdi 42 codice fiscale CRVLR82H44M109F (“**LC**”)
Alfredo Federico Sannella, nato a Roma il 15 dicembre 1973, residente a Roma in via della Croce 67, codice fiscale SNNLRD73T15H501F (“**AS**”)
Tommaso Stefani, nato a Reggio Emilia il 10 maggio 1973, residente a Bologna via Mura

di Porta Castiglione 17[•], codice fiscale STFTMS73E10 (“**TS**”)

Adriano Vaccariello, nato a Sondrio il 14 settembre 1973, residente a Pavia via Filippo Cossa 9, codice fiscale VCCDRN73P14I829U (“**AV**”)

Key Capital S.r.l., con sede in Milano Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n.9, capitale sociale euro 483.990 numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 078951130966 (“**KC**”)

Giuber, MB, AM, EdN, LC, AS, TS, AV e KC
sono congiuntamente di seguito anche i “**Soci Proponenti**”)

I Soci Investitori e i Soci Proponenti sono anche singolarmente definiti “**Parte**” o “**Socio**” e, congiuntamente, “**Parti**” o “**Soci**”;

PREMESSE

- A. i Soci Investitori hanno sottoscritto un aumento del capitale sociale della società Home Food s.r.l. con sede in Bologna, Via Caprarie n. 5, capitale euro 18.344,27 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03416251209 (“**Società**”);
- B. a seguito dell’aumento del capitale sociale le partecipazioni della Società risultano così suddivise:
- a. MB, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 750,00;
 - b. AM, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 500,00;
 - c. EdN, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 179,61;
 - d. LC, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 300,00;
 - e. AS, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 600,00
 - f. Giuber, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 6.127,15;
 - g. DF, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 1248,23;
 - h. DD, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 832,15;
 - i. NB, titolare di una partecipazione pari ad euro 694,98;
 - j. FC, titolare di una partecipazione pari ad euro 554,77;
 - k. RN, titolare di una partecipazione pari ad euro 277,38;
 - l. EO, titolare di una partecipazione pari ad euro 1849,22;
 - m. MA, titolare di una partecipazione pari ad euro 554,77;
 - n. RM, titolare di una partecipazione pari ad euro 110,95;
 - o. ML, titolare di una partecipazione pari ad euro 110,95;
 - p. TS, titolare di una partecipazione pari ad euro 612,85;
 - q. AV, titolare di una partecipazione pari ad euro 840,00;
 - r. Key Capital S.p.A., titolare di una partecipazione pari ad euro 120;
 - s. AB, titolare di una partecipazione pari ad euro 202,40;
 - t. W8, titolare di una partecipazione pari ad euro 202,40;
 - u. AC, titolare di una partecipazione pari ad euro 404,80;
 - v. GMM, titolare di una partecipazione pari ad euro 40,21;
 - w. AR, titolare di una partecipazione pari ad euro 40,21;
 - x. MaB, titolare di una partecipazione pari ad euro 40,21;
 - y. ER, titolare di una partecipazione pari ad euro 100,55;
 - z. AB, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
 - aa. AnM, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;

- bb. PF, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
- cc. FM, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
- dd. FS, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
- ee. LB, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
- ff. GB, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
- gg. SF, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
- hh. RC, titolare di una partecipazione pari ad euro 120,64;
- ii. PD, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
- jj. MauB, titolare di una partecipazione pari ad euro 80,43;
- kk. GF, titolare di una partecipazione pari ad euro 125,54;

C. con il presente Patto, le Parti intendono (i) disciplinare la *governance* della Società nonché (ii) stabilire certi diritti e obblighi reciproci in relazione alle Partecipazioni (come *infra* definite) possedute nella Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

1. PATTUZIONI PRELIMINARI

1.1 Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale, ad ogni effetto, del presente Patto.

1.2 Definizioni

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del presente Patto, i termini e le definizioni di seguito elencati, contraddistinti con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato a ciascuno di essi attribuito in questo paragrafo 1.2 (*Definizioni*):

“**Codice**”: significa il codice civile, approvato dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262.

“**Giorno Lavorativo**”: significa qualunque giorno di calendario a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni in cui le banche non sono aperte al pubblico sulla piazza di Milano per lo svolgimento della loro normale attività.

“**Operazioni di maggiore rilievo**”: significa le operazioni che comportino un investimento di valore complessivo superiore a Euro 1 milione.

“**Partecipazioni**”: significa le quote rappresentative del capitale sociale della Società, i diritti di opzione sulle quote della Società, gli altri strumenti finanziari, in qualunque forma costituiti, che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere quote della Società, ora e in futuro possedute dalle Parti, nonché gli strumenti finanziari in cui - a seguito di una operazione di fusione, di un'operazione di trasformazione, ovvero a seguito di un'operazione di scissione, riduzione del capitale, liquidazione di cui sia parte la Società ovvero di qualsiasi altra operazione avente sostanzialmente lo stesso effetto o le stesse conseguenze - le quote della Società possano essere trasformate.

“**Parti Correlate**”: sono le persone come definite nel principio contabile internazionale (*international accounting standard – IAS*) numero 24 emanato dall’*International Accounting Standards Board* (IASB), omologato ed adottato dalla Unione Europea e, laddove applicabile, dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come tempo per tempo modificati.

“**Trasferimento**” o “**Trasferire**”: devono essere interpretati nel senso di comprendere qualsiasi atto - o il compimento di qualsiasi atto - su base volontaria, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, realizzato in qualsiasi forma, e/o qualunque fatto, ivi compreso espressamente il conferimento, in forza del quale si consegue direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) o dell’impegno al trasferimento o della costituzione del diritto di proprietà e/o di altri diritti reali, anche di garanzia, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le Partecipazioni.

1.3 Interpretazione

- (a) I termini indicati al singolare includono il plurale e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.
- (b) I titoli e le intestazioni del presente Patto sono inseriti solo per comodità e non hanno influenza sull’interpretazione delle rispettive pattuizioni del Patto stesso.
- (c) L’obbligazione di una Parte di impegnarsi, sia al meglio sia ragionevolmente, al raggiungimento di un obiettivo, deve essere interpretata come un’obbligazione di mezzi e non come un’obbligazione assoluta che assicuri che tale obiettivo sia effettivamente conseguito (ossia un’obbligazione di risultato).
- (d) Le espressioni “farà sì che” o “farà in modo che” (o qualsiasi simile espressione) e, in generale, ogni riferimento ad azioni che devono essere compiute (o non compiute) da un soggetto che non è una Parte del presente Patto devono essere interpretate come una promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi dell’Articolo 1381 del Codice.

1.4 Assenza di solidarietà tra i Soci Investitori

I Soci Investitori e i Soci Proponenti assumono le obbligazioni di cui al presente Patto in via disgiunta, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, con espressa esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà tra gli stessi o promessa dell’uno per il fatto o l’obbligazione dell’altro ai sensi dell’articolo 1381 del Codice.

2. CORPORATE GOVERNANCE

2.1 Organi sociali

Con riferimento alla nomina degli organi sociali della Società è pattuito che:

- (a) il consiglio di amministrazione della Società è composto da 5 (cinque) membri dei quali:
 - (i) 2 (due) membri nominati su designazione congiunta dei Soci Investitori;
 - (ii) 3 (tre) membri nominati su designazione congiunta dei Soci Proponenti;

Ai fini del presente articolo 2.1, i Signori Daniele Ferrero e Gianluca Eminian sono nominati osservatori con diritto di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società senza diritto di voto.

Tra i membri nominati su designazione dei Soci Proponenti sarà inoltre scelto il Presidente del consiglio di amministrazione.

- (b) Qualora la Società decidesse o fosse obbligata per legge a nominare un organo di controllo e revisione contabile, nel caso in cui non sia nominato un sindaco unico, la Parti convengono che sia istituito un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti dei quali:
 - (i) 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente nominati su designazione congiunta dei Soci Proponenti;
 - (ii) 1 (uno) membro effettivo con il ruolo di Presidente e 1 (uno) supplente nominati su designazione congiunta dei Soci Investitori;
 - (iii) per quanto attiene alla revisione legale dei conti della Società, la stessa sarà affidata ad una società di revisione o a un revisore scelto dall'assemblea dei soci.

Le Parti si impegnano a comunicarsi preventivamente e con ragionevole anticipo rispetto alla data di nomina degli organi sociali i nomi dei soggetti da loro designati per la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

2.2 Revoca o sostituzione degli organi sociali

Qualora una Parte desideri revocare uno o più degli amministratori di sua designazione, gli altri Soci presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda a tale revoca il più rapidamente possibile. In ogni caso, la Parte che intende revocare uno o più degli amministratori di sua designazione sarà obbligata a tenere la Società, e le altre Parti, manlevata ed indenne da qualsiasi onere o danno derivante alla stessa per effetto di tale revoca.

L'eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un membro del consiglio di amministrazione sarà effettuata secondo i criteri di designazione di cui al precedente paragrafo 2.1 (Organi sociali), oltre che nel rispetto dei diritti particolari di nomina spettanti a ciascuna Parte ai sensi dello Statuto (come infra definito) e, pertanto, la Parte che ha designato l'amministratore cessato dalla carica avrà diritto di designare il suo sostituto e che, in caso di sostituzione dell'intero organo amministrativo, dovrà essere rispettata la composizione nei termini sopra indicati. Lo stesso varrà anche per la sostituzione dei componenti del collegio sindacale e le Parti faranno sì che il componente cessato dalla carica sia sostituito da altro designato dalla Parte che lo aveva originariamente designato.

2.3 Organi sociali alla Data del 31/5/2019

Le Parti concordano e danno atto che i membri del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea dei soci della Società alla data del 31 maggio 2019 sono i seguenti:

- (a) consiglio di amministrazione

- (i) Davide Maggi (Presidente e amministratore delegato) su designazione dei Soci Proponenti;
- (ii) Massimiliano Benedetti (Consigliere) su designazione dei Soci Proponenti;
- (iii) Silvano Piccorossi (Consigliere) su designazione dei Soci Proponenti;
- (iv) Emanuele Osti (Consigliere) su designazione congiunta dei Soci Investitori;
- (v) Marco Airoidi (Consigliere) su designazione congiunta dei Soci Investitori;

2.4 Spese

Tutti gli amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

2.5 Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione della Società si riunirà con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta l'urgenza lo richieda. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente ovvero da due amministratori.

In ciascuna riunione, l'amministratore delegato riporterà al consiglio di amministrazione e dall'organo di controllo gli aggiornamenti in merito all'andamento delle attività sociali, alla prevedibile evoluzione gestionale, economica, finanziaria e operativa della Società nonché sulle Operazioni di maggiore rilievo.

2.6 Materie speciali in assemblea

Le Parti convengono che l'assemblea dei soci della Società potrà validamente deliberare sulle seguenti materie esclusivamente con il voto favorevole del 70% dell'intero capitale sociale:

- (a) aumenti o riduzioni di capitale di qualsivoglia natura, a eccezione di quelli deliberati: (i) per la ricostituzione del capitale, nei limiti del capitale preesistente, nei casi di perdite previsti dall'articolo 2482-*bis* e dall'articolo 2482-*ter* del Codice; e (ii) a titolo gratuito;
- (b) fusioni, scissioni e trasformazioni;
- (c) modifiche dello Statuto;
- (d) scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società, al di fuori dei casi di liquidazione obbligatoria previsti dalla legge;
- (e) deliberazioni relative ai compensi o alla partecipazione agli utili degli amministratori e dei sindaci;
- (f) distribuzione di dividendi, rimborsi di capitale, riserve o distribuzioni di qualunque altro genere;
- (g) nomina e revoca della società di revisione.

2.7 Materie speciali in consiglio di amministrazione

Le Parti convengono che le decisioni concernenti le seguenti materie siano riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società e, come tali, non delegabili a singoli suoi membri, e che su tali materie il consiglio di amministrazione deliberi validamente a maggioranza di legge purché consti il voto favorevole di almeno un amministratore nominato su designazione dei Soci Investitori:

- (a) approvazione del *budget* e dei *business plan* pluriennali e di modifiche e adeguamenti ai medesimi;
- (b) acquisto o cessione, in qualsiasi forma tecnica e a qualsiasi titolo, e anche di diritti diversi dalla proprietà, di partecipazioni, di aziende e rami d'azienda (compresa l'assunzione o la concessione in affitto) o per singoli beni nel caso in cui l'importo sia superiore ad Euro 100.000,00;
- (c) costituzione di nuove società o enti e formazione di joint-venture, consorzi, associazioni temporanee di impresa o altre forme cooperative o associative e sottoscrizione dei relativi contratti;
- (d) approvazione di attività di investimento, di qualsiasi natura, per importi superiori ad Euro 50.000,00 per operazione che non siano non previste dal *budget* e dai *business plan* pluriennali approvati;
- (e) approvazione di ogni atto di disposizione e/o di tutela (anche in sede contenziosa) avente ad oggetto i diritti di proprietà intellettuale ed industriale della Società;
- (f) assunzione di finanziamenti (sotto qualsiasi forma) e affidamenti, garantiti e non, a breve, medio o lungo termine, per importi superiori a Euro 50.000,00 per operazione, sempre che tali finanziamenti non siano previsti nel *budget* e nei *business plan* pluriennali;
- (g) concessione di finanziamenti a terzi, a qualsiasi titolo, per qualsiasi importo, fatta eccezione, a fini di chiarezza, per le dilazioni di prezzo concesse ai clienti in linea con la prassi adottata dalla Società;
- (h) conclusione di contratti non ricompresi nell'ambito della gestione caratteristica della Società, di valore unitario superiore a Euro 50.000,00 e di contratti ricompresi nell'ambito della gestione caratteristica, anche di durata pluriennale, di valore unitario superiore a Euro 100.000,00 per anno;
- (i) assunzione, nomina e licenziamento di dirigenti e figure chiave nell'organigramma aziendale e determinazione della relativa remunerazione e approvazione di qualsiasi piano di incentivazione;
- (j) determinazione della remunerazione da riconoscere agli amministratori, nell'ambito del monte complessivo degli emolumenti deliberato dall'assemblea dei soci;
- (k) conclusione di contratti tra la Società e le rispettive Parti Correlate;
- (l) nomina e revoca di amministratori delegati, conferimento, modifica e revoca dei relativi poteri.

2.8 ***Business plan e budget***

Le Parti convengono che con cadenza annuale dovrà essere predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione della Società il *budget* dell'anno in corso e, ove ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione, potrà altresì essere predisposto un *business plan* pluriennale, restando inteso che la Società dovrà essere gestita nel rispetto del *budget* (e, se approvato, del *business plan*) che, di volta in volta, sarà approvato dal consiglio di amministrazione. Conseguentemente non dovranno essere superati da parte del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato i limiti di importo complessivi indicati per le diverse macrotipologie di spesa nel *budget* di ciascun esercizio, ferma naturalmente la possibilità per il consiglio di amministrazione di aggiornare il *budget* in questione con riferimento a specifiche voci di spesa o investimento in corso d'anno. Con cadenza trimestrale l'amministratore delegato predispone una comunicazione scritta contenente lo stato delle attività svolte nel periodo di riferimento e relativa incidenza sul *budget*. La stessa viene inviata secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.4.

3. PATTUZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

3.1 Divieto di Trasferimento

Le Parti si impegnano a non Trasferire a terzi le proprie Partecipazioni per massimo 2 anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, fatti salvi in ogni caso i Trasferimenti che siano effettuati in attuazione dei diritti ed obblighi previsti in questo Patto e nello Statuto.

3.2 Trasferimenti consentiti

Saranno esclusi dal divieto di Trasferimento, e non saranno soggetti alla prelazione prevista al successivo paragrafo 3.3, i Trasferimenti che eventualmente fossero attuati da alcuno dei Soci Investitori o dei Soci Proponenti in favore di società rispettivamente controllate, o dai Soci Proponenti a persone giuridiche o fisiche che siano socie delle stesse, oppure in favore del coniuge e dei parenti entro il 2° grado, fermo restando che in tali casi, il Socio in questione farà sì che il cessionario, sempre in via preventiva rispetto al Trasferimento, sottoscriva una copia del presente Patto in segno di adesione ai diritti e obblighi del Socio cedente, che resterà in ogni caso obbligato in solido con il cessionario.

3.3 Prelazione

Impregiudicato quanto previsto al precedente articolo 3.2 in tema di Trasferimenti consentiti, il Trasferimento a soggetti terzi delle Partecipazioni è soggetto alla procedura che segue, salvo che sia data dispensa scritta dall'osservanza di tale procedura da parte di tutti i Soci, collettivamente o separatamente, in via preventiva con riferimento a certe ipotesi di Trasferimento ovvero di volta in volta con riferimento allo specifico Trasferimento.

(a) il Socio che intende così alienare, in tutto o in parte, la propria Partecipazione (“**Offerente**”) deve comunicare per iscritto tale sua intenzione a tutti gli altri Soci fornendo copia della lettera di offerta del terzo interessato all'acquisto di tale Partecipazione (“**Terzo**”), lettera che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- (i) il nome o la denominazione sociale del Terzo;
- (ii) la Partecipazione oggetto dell'offerta del Terzo; e
- (iii) il prezzo e i termini di pagamento offerti dal Terzo, fermo restando che nel caso di operazioni che non prevedano il pagamento in denaro ovvero non lo prevedano interamente, il Terzo dovrà in ogni caso indicare un controvalore in denaro che dovrà corrispondere al valore dell'operazione non in denaro proposta all'Offerente,

e deve offrire in prelazione la Partecipazione in questione a tutti i Soci, alle stesse condizioni.

(b) Ogni Socio avrà la facoltà di comunicare per iscritto all'Offerente, e in copia alla Società e agli altri Soci, con raccomandata a.r., da inviarsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei Soci dell'offerta del Terzo, se intende accettarla o meno ed esercitare il diritto di prelazione qui previsto (“**Diritto di Prelazione**”), specificando altresì se intende avvalersi della procedura di cui alla successiva lettera (d).

- (c) Nel caso di accettazione dell'offerta del Terzo, il Diritto di Prelazione si intende esercitato su tutta la Partecipazione. Qualora più Soci esercitino il Diritto di Prelazione, la Partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione al valore della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
- (d) Salvo quanto di seguito previsto, nel caso di esercizio del Diritto di Prelazione, il relativo trasferimento è effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta del Terzo allo stesso prezzo e agli stessi termini di pagamento specificati nell'offerta del Terzo. Tuttavia, nel caso previsto al punto (iii) della lettera (a) che precede, nell'ipotesi di operazione con corrispettivo non interamente in denaro, ciascun Socio, qualora non sia d'accordo sull'indicazione del controvalore in denaro ivi prevista, in mancanza di accordo con l'Offerente entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'esercizio del Diritto di Prelazione, potrà chiedere che il prezzo delle Partecipazioni sia determinato, entro i successivi 60 giorni, da un esperto ("**Esperto**") da nominarsi, in mancanza di diverso accordo, dal presidente della Camera di Commercio di Milano e i relativi costi saranno a carico dell'Offerente e del Socio. L'Esperto, ai fini della propria determinazione, dovrà applicare i criteri valutativi comunemente accettati in relazione alle partecipazioni sociali, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali. La determinazione dell'Esperto è vincolante tra le Parti e ad ogni effetto definitiva. In tale ipotesi il Trasferimento sarà effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione del prezzo da parte dell'Esperto.
- (e) In caso di mancata o ritardata risposta da parte dei Soci, l'offerta del Terzo si intende non accettata da quest'ultima e, entro i successivi 90 giorni, l'Offerente ha la facoltà di alienare al Terzo la Partecipazione oggetto dell'offerta del Terzo, allo stesso prezzo o valore e alle stesse condizioni previste nell'offerta del Terzo stessa. Decorso tale termine senza che l'alienazione al Terzo sia stata perfezionata, l'Offerente non potrà procedere alla vendita della Partecipazione senza aver prima ripetuto la procedura prevista dal presente articolo, al fine dell'eventuale esercizio, da parte di ciascun Socio, del Diritto di Prelazione.
- (f) Ogni comunicazione scritta qui prevista deve essere fatta, a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata in copia alla Società all'attenzione dell'organo amministrativo ed al domicilio eletto dai Soci ai sensi dell'articolo 4.4 che segue.

3.4 Diritto di Trascinamento

In deroga a qualsivoglia diversa previsione del presente Patto, Qualora i Soci Proponenti congiuntamente ricevano un'offerta di un terzo per il 100% del capitale della Società ("**Offerta Totalitaria**") ed intendano accettarla, ne daranno notizia agli altri Soci mediante comunicazione scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- (i) il nome o la denominazione sociale del potenziale acquirente;
 - (ii) i termini e le condizioni della compravendita; e
 - (iii) il prezzo (se del caso determinato dall'Esperto, come infra definito) e i termini di pagamento offerti dal potenziale acquirente.
- ("**Comunicazione di Vendita**").

Nella Comunicazione di Vendita, i Soci Proponenti avranno il diritto di chiedere agli altri

Soci, che saranno in tal caso obbligati, di cedere le loro Partecipazioni (“**Diritto di Trascinamento**”), allo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni (inclusi in particolare il rilascio di dichiarazioni e garanzie e gli impegni di indennizzo *pro quota*). Qualora uno o più degli altri Soci ne faccia richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita, il prezzo della sua Partecipazione potrà essere determinato da un Esperto da scegliersi a cura dei Soci Proponenti da un elenco di tre Esperti scelti dai Soci Investitori (e i relativi costi saranno a carico di tutti i Soci proporzionalmente alla loro Partecipazione nel capitale), con i medesimi criteri di valutazione e con le stesse procedure previsti ai sensi di legge per la liquidazione del socio recedente e, in tal caso, il Diritto di Trascinamento dovrà essere esercitato ad un prezzo pari al maggiore tra il prezzo così determinato e il prezzo indicato nell’Offerta Totalitaria.

L’Esperto, ai fini della propria determinazione, dovrà applicare i criteri valutativi comunemente accettati in relazione alle partecipazioni sociali, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, fermo restando che il prezzo delle Partecipazioni così determinato non potrà essere inferiore al prezzo determinato con i medesimi criteri di valutazione e con le stesse procedure previsti ai sensi di legge per la liquidazione del socio recedente.

Nel caso cui il corrispettivo, indicato nell’Offerta Totalitaria non sia costituito, in tutto o in parte, da denaro, il prezzo delle Partecipazioni potrà essere determinato dall’Esperto il quale dovrà provvedere alla determinazione del prezzo entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. La determinazione dell’Esperto è vincolante tra le Parti, ad ogni effetto definitiva, e il Trasferimento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del prezzo da parte dell’Esperto.

Il Diritto di Trascinamento spetterà oltre che ai Soci Proponenti anche agli altri Soci Investitori secondo le seguenti modalità.

A partire dal 1° gennaio 2023, i Soci Investitori, a maggioranza e congiuntamente potranno comunicare agli altri Soci la loro volontà di avvalersi di tale diritto.

A tal fine i Soci Investitori e i Soci Proponenti procederanno alla nomina di un Advisor secondo le modalità di cui sopra nel termine massimo di tre mesi dalla comunicazione della decisione di avvalersi dal Diritto di Trascinamento (e i relativi costi saranno a carico di tutti i Soci proporzionalmente alla loro Partecipazione nel capitale).

L’Advisor dovrà provvedere alla determinazione del prezzo entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta secondo i criteri di cui sopra.

Al termine del procedimento di valutazione, i Soci Proponenti avranno il diritto di acquistare dai Soci Investitori la totalità delle loro Partecipazioni al prezzo indicato dall’Advisor.

Tale diritto dovrà essere esercitato nei successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della valutazione da parte dell’Advisor.

Il trasferimento dovrà essere posto in essere entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dai Soci Proponenti ai Soci Investitori di voler esercitare il loro diritto di acquistare le Partecipazioni dei Soci Investitori.

Dopo il decorso del termine di 30 (trenta) giorni senza che i Soci Proponenti abbiano esercitato il loro diritto, la totalità della Partecipazione dei Soci dovrà essere messa in vendita nei successivi 6 mesi, con espressa rinuncia al Diritto di Prelazione da parte di tutti i Soci, sia dai Soci Proponenti che dai Soci Investitori, al miglior offerente e tutti i Soci saranno obbligati a cedere le loro Partecipazioni, allo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni convenuti con il potenziale acquirente miglior offerente che, tuttavia, non potrà essere inferiore al prezzo determinato con i medesimi criteri di valutazione e con le stesse procedure previsti ai sensi di legge per la liquidazione del socio recedente.

Il trasferimento dovrà essere posto in essere entro 90 giorni dalla individuazione da parte dei Soci Investitori e Proponenti dell'offerta migliore.

3.5 Diritto di Seguito a favore dei Soci Investitori

Fatto salvo il diritto di prelazione a favore di tutti i Soci, qualora i Soci Proponenti o uno di essi intendano trasferire ad un potenziale acquirente, in tutto o in parte, le proprie Partecipazioni che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale della Società, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura, dovranno inviare ai Soci Investitori – la Comunicazione di Vendita che dovrà altresì contenere l'indicazione delle Partecipazioni oggetto del Trasferimento al potenziale acquirente.

Nel caso in cui il corrispettivo offerto dal terzo potenziale acquirente non sia costituito da (anche in parte) denaro troverà applicazione *mutatis mutandis*, la disciplina di cui al precedente articolo 3.4.

A seguito di tale comunicazione i Soci Investitori avranno, ciascuno, il diritto (“**Diritto di Seguito**”) di vendere, *pro quota*, in proporzione alle Partecipazioni offerte in Vendita, la propria Partecipazione al potenziale acquirente agli stessi termini e condizioni indicate nella Comunicazione di Vendita, essendo inteso che tale vendita avverrà contestualmente alla vendita da parte del Socio Proponente o dei Soci Proponenti.

I Soci Investitori dovranno comunicare la propria intenzione di esercitare il Diritto di Seguito entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita, essendo inteso che nel caso di mancata o ritardata comunicazione di esercizio del Diritto di Seguito, tale Diritto di Seguito si considererà come non esercitato.

Nel caso di esercizio del Diritto di Seguito da parte dei Soci Investitori:

- (a) il Socio o i Soci Proponenti faranno sì che il potenziale acquirente includa proporzionalmente anche le Partecipazioni dei Soci Investitori oggetto del Diritto di Seguito, secondo quanto disposto al paragrafo che precede, allo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni offerti per la loro Partecipazione; e
- (b) qualora il potenziale acquirente non intenda acquistare anche le Partecipazioni dei Soci Investitori, il Socio proponente cedente potrà a propria scelta:
 - (i) rinunciare al progettato Trasferimento; ovvero

- (ii) ridurre la proporzionalmente la propria partecipazione oggetto di Trasferimento in misura tale da consentire agli Investitori, qualora abbiano esercitato il Diritto di Seguito, di Trasferire, a seconda del caso, la propria porzione di Partecipazione oggetto del diritto di seguito di cui al presente articolo.

Il Diritto di Seguito non trova applicazione nelle ipotesi in cui venga esercitato il Diritto di Prelazione.

3.6 Trasferimento *mortis causa*

Verificandosi la morte di un Socio, agli altri Soci spetta un diritto di acquisto dell'intera (e non parte della) Partecipazione del Socio defunto ai termini e condizioni previsti nello Statuto, restando inteso che ove nessuno dei Soci superstiti esercitasse il diritto di acquisto entro il termine indicato nello Statuto, il Trasferimento della Partecipazione del Socio defunto avverrà a favore degli eredi dello stesso.

3.7 Confidenzialità e Informazioni

Salvo ove necessario ai fini dell'adempimento di questo Patto e fatte salve le comunicazioni e gli altri adempimenti eventualmente previsti dalla legge o richiesti da qualsiasi autorità competente, le Parti terranno strettamente riservati l'esistenza e i contenuti del presente Patto.

3.8 Durata

Questo Patto avrà efficacia a decorrere dalla Data di Esecuzione e una durata di 5 anni.

Almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza, le Parti si incontreranno allo scopo di definire i termini e le condizioni dell'eventuale rinnovo di questo Patto, fermo restando che il rinnovo, per essere valido, dovrà essere concordato per iscritto.

3.9 Cessazione di efficacia

Il Patto verrà meno nei confronti di una Parte che abbia ceduto, nel rispetto delle previsioni contenute nel Patto stesso e nello Statuto, la propria Partecipazione, fatto salvo ove espressamente pattuito l'impegno a procurare il subentro nel Patto da parte del cessionario.

4. DISPOSIZIONI FINALI

4.1 Invalidità parziale

L'invalidità di una o più pattuizioni contenute in questo Patto non comporterà l'invalidità dell'intero Patto e/o di altre singole pattuizioni dello stesso.

Verificandosi tale ipotesi le Parti saranno tenute a ricercare in buona fede, con spirito costruttivo e in tempi ragionevoli, un Patto per sostituire le pattuizioni invalide con altre valide, il cui contenuto consenta di conseguire gli scopi di quelle invalide nella misura più ampia possibile.

4.2 Modifiche

Ogni modifica al presente Patto, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da un documento scritto e firmato dalle Parti.

4.3 Cessione del Patto

Nessuna delle Parti può cedere questo Patto, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, fatti esclusivamente salvi i trasferimenti consentiti previsti al paragrafo 3.5 (*Trasferimenti consentiti*) che precede.

4.4 Comunicazioni

Ai fini del presente articolo 4.4, i Signori Daniele Ferrero e Gianluca Eminian sono nominati rappresentanti comune dei Soci Investitori e Giuber è nominata rappresentante comune dei Soci Proponenti. I Soci Investitori e i Soci Proponenti, con la sottoscrizione del presente Patto, conferiscono rispettivamente al Signor Ferrero, al Signor Eminian e a Giuber mandato con rappresentanza, *ex* articolo 1704 del Codice (senza alcuna remunerazione) e tutti i poteri necessari affinché questi possano ricevere e inviare, in loro nome e per loro conto, qualsiasi comunicazione o notificazione proveniente da, o destinata a, i Soci Investitori e i Soci Proponenti prevista dal presente Patto o comunque relativa a esso.

Tutte le comunicazioni tra le Parti in relazione a questo Patto saranno validamente effettuate se in forma scritta e consegnate direttamente a mano alla Parte interessata oppure inviate per raccomandata o per posta elettronica certificata come segue (ferme le eventuali modifiche comunicate in seguito con le modalità qui previste):

Per i Soci Investitori:

- Alla cortese attenzione dei Signori Daniele Ferrero e Gianluca Eminian
P.za Sant’Alessandro, n. 4
20123 – Milano
E-mail: gianluca.eminian.consulenti@bancagenerali.it

Per i Soci Proponenti:

- Alla cortese attenzione del legale rappresentante di Giuber:
Via Riva di Reno, n. 61
40122 – Bologna
PEC: giuber@legalmail.it

Le comunicazioni consegnate direttamente a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni per email avranno effetto immediato se ricevute in un Giorno Lavorativo; se ricevute in giorno festivo avranno effetto dal primo Giorno Lavorativo successivo. Le comunicazioni inviate per raccomandata e PEC avranno effetto al ricevimento.

5. ARBITRATO E FORO COMPETENTE

5.1 Arbitrato

Tutte le controversie comunque derivanti da questo Patto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente). Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro nominato in conformità a detto Regolamento.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà natura rituale e, pertanto, il lodo dell'arbitro assunto secondo diritto avrà natura di sentenza tra le Parti. Le Parti convengono espressamente l'inappellabilità del lodo arbitrale.

L'arbitrato avrà sede a Milano.

5.2 Foro competente

Tutte le controversie, azioni legali, azioni e/o procedimenti derivanti da o connessi al presente Patto che, per la loro natura, non possano essere decisi in arbitrato ai sensi di legge, il foro competente in via esclusiva sarà il Tribunale di Milano.

* * *

Qualora conveniate con quanto sopra esposto, Vi preghiamo di apporre vostra firma di seguito e di inviarci tale copia firmata all'indirizzo sopra segnato in segno di accettazione.

Con i migliori saluti,

Daniele Ferrero

Duccio Duranti

Niccolò Branca

Francesco Conte

Emmanuel Osti

Marco Airoidi

Roberto Marsella

Marco Lucchini

Roberto Nicastro

W8 Investments S.r.l.

Alessio Beverina

Andrea Casalini

Gian Maria Mossa

Andrea Enrico Massimo Ragaini

Marco Bernardi

Enzo Ruini

Andrea Borsari

Antonio Malpeli

Paola Falda

Francesco Messori

Francesco Solari

Leandro-Ernesto Borracchi

Giampaolo Boninsegna

Silvia Ferdinandi

Ruggiero Campagna

Paolo Krisna Emilio De Agrò

Maurizio Bertocco

Giovanni Ferraioli

Giuber S.r.l

Massimilano Benedetti

Andrea Moretti

Egeria Di Nallo

Laura Crevani

Alfredo Federico Sannella

Tommaso Stefani

Adriano Vaccariello

Key Capital S.r.l.